



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 febbraio 2005, n. 211

**Approvazione Accordo per gli anni 2004-2005 tra la Regione Emilia-Romagna e le Aziende Termali regionali per la fornitura ai cittadini emiliano-romagnoli di prestazioni termali in regime di accreditamento**

DECRETI DELL'ASSESSORE ALLA SANITÀ

- n. 4 del 26/1/5005: **Attribuzione livelli tariffari alle Aziende termali “Terme Felsinee” Bologna – e “Terme di Cervia” – Cervia (RA) – ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 638 del 29/4/1997 – Prot. n. BAS/05/700**
- n. 6 del 9/2/2005: **Integrazione e parziale modifica del decreto n. 2 dell'8 gennaio 1999 dell'Assessore alla Sanità – ai sensi della deliberazione della G.R. n. 638 del 29/4/1997 – nella parte relativa all'Azienda Termale “Riccione Terme SpA” – Prot. n. BAS/05/3889**

## DELIBERAZIONI REGIONALI

### DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 febbraio 2005, n. 211

#### **Approvazione Accordo per gli anni 2004-2005 tra la Regione Emilia-Romagna e le Aziende Termali regionali per la fornitura ai cittadini emiliano-romagnoli di prestazioni termali in regime di accreditamento**

##### LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Premesso che le cure termali sono prestazioni di assistenza sanitaria garantite dal Servizio sanitario nazionale, richiamando a tal proposito:

- i principi contenuti nei DLgs 229/99;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001 “Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza”, che prevede, in particolare, tra le prestazioni da garantire a tutti i cittadini, i cicli di prestazioni idrotermali;
- l’Intesa espressa dalla Conferenza Stato-Regioni, nel corso della seduta del 29/4/2004, sull’Accordo tra la Federterme e le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano per l’erogazione delle prestazioni termali, per il biennio 2003-2004;

richiamato l’Accordo per il triennio 2001/2003 tra la Regione Emilia-Romagna e le Aziende Termali accreditate per la fornitura di prestazioni termali in regime di accreditamento, che ha concorso al mantenimento dell’unitarietà del sistema termale regionale, consentendo il governo dell’assistenza termale e della relativa spesa;

considerato che, anche per gli anni 2004 e 2005, si è ritenuto di procedere alla definizione di un Accordo regionale per la regolamentazione dei rapporti tra Regione Emilia-Romagna e Aziende termali regionali, relativamente alla fornitura di prestazioni termali in regime di accreditamento ai cittadini emiliano-romagnoli, e per la definizione di tetti di spesa massimi regionali, all’interno del quadro complessivo delle risorse del Sistema Sanitario regionale;

considerato pertanto necessario, a tal fine, recepire l’Accordo, parte integrante e sostanziale del presente atto, sottoscritto in data 23 dicembre 2004 dall’Assessore alla Sanità e da tutte le Aziende Termali accreditate della Regione Emilia-Romagna;

preso atto che le Aziende firmatarie si sono impegnate, nell’ambito delle proprie scelte aziendali, a rispettare il tetto di spesa massimo regionale per gli anni 2004 e 2005, secondo le modalità riportate nell’Accordo suindicato, parte integrante e sostanziale del presente atto, sottoscritto in data 23 dicembre 2004 dall’Assessore alla Sanità e da tutte le Aziende Termali accreditate della Regione Emilia-Romagna;

preso atto che le Aziende Termali si sono impegnate:

- ad identificare specifiche procedure in merito, concordate tra le Aziende Termali e sottoscritte da tutte le Aziende stesse, riportate nel documento di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- ad inviare alla Regione Emilia-Romagna, entro il 31 gennaio 2005, la tabella riportante lo scostamento tra il limite individuale di spesa per l’anno 2004 e il fatturato del medesimo anno;

preso atto, altresì, che la tabella in argomento, riportata nell’Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto, è pervenuta all’Assessorato regionale in data 7 febbraio 2005, prot. n. 4509;

dato atto del parere di regolarità amministrativa espresso dal Direttore generale Sanità e Politiche sociali, dott. Franco Rossi, ai sensi dell’art. 37, quarto comma della L.R. 43/01 e della propria deliberazione 447/03;

tutto ciò premesso;

su proposta dell’Assessore alla Sanità;

a voti unanimi e palesi, delibera:

– di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono qui integralmente riportate, l’Accordo tra la Regione Emilia-Romagna e le Aziende Termali regionali per la fornitura, ai cittadini emiliano-romagnoli, di prestazioni termali in regime di accreditamento per il biennio 2004-2005 – sottoscritto in data 23 dicembre 2004 dall’Assessore alla Sanità e da tutte le Aziende Termali accreditate della Regione Emilia-Romagna – quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

– di prendere atto che le Aziende termali firmatarie si sono impegnate:

- ad identificare specifiche procedure in merito, concordate e sottoscritte da tutte le Aziende termali, riportate nel documento di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- ad inviare alla Regione Emilia-Romagna, entro il 31 gennaio 2005, la tabella riportante lo scostamento tra il limite individuale di spesa per l’anno 2004 e il fatturato del medesimo anno;

– di prendere atto, altresì, che la tabella di cui al punto precedente, riportata nell’Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto, è pervenuta all’Assessorato regionale in data 7 febbraio 2005, prot. n. 4509.

#### **Accordo tra Regione Emilia-Romagna e le Aziende Termali della Regione Emilia-Romagna per la fornitura ai cittadini emiliano-romagnoli di prestazioni termali in regime di accreditamento per il biennio 2004-2005**

##### Premessa

Le cure termali sono prestazioni di assistenza sanitaria garantite dal Servizio sanitario nazionale, a tal proposito occorre richiamare:

- il DLgs 229/99 che, in particolare, pone come elemento cardine del Servizio sanitario pubblico i principi della qualità e dell’appropriatezza delle prestazioni erogate;
- il DPCM 29 novembre 2001 (recepito con DGR 295/02, ratificata nella seduta del Consiglio regionale 22 marzo 2002 con atto n. 349) con il quale sono stati definiti i Livelli essenziali di assistenza e che prevede tra le prestazioni da garantire a tutti i cittadini i cicli di prestazioni idrotermali;
- l’Accordo tra la Federterme e le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, stipulato in data 4/12/2003, per l’erogazione delle prestazioni termali per il biennio 2003-2004 e la Circolare regionale applicativa n. 10 del 24 maggio 2004;
- il contenuto del sopracitato Accordo il quale ha stabilito, tra l’altro, che dall’1 gennaio 2004 la “massoterapia”, trattandosi di “prestazione non termale”, non è più erogabile come prestazione complementare/accessoria agli assistiti termali dell’INPS; per quanto riguarda invece il ciclo della riabilitazione motoria, del quale la massoterapia è parte integrante e costitutiva, la prestazione deve essere comunque erogata senza costi aggiuntivi agli assistiti termali dell’INAIL, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

#### **Accordi regionali per gli anni 2001-2002-2003 (DGR 702/02 e DGR 2011/03)**

Gli Accordi per gli anni 2001-2002-2003 hanno regolamentato i rapporti tra la Regione Emilia-Romagna e le Aziende termali regionali per la fornitura di prestazioni termali in regime di accreditamento.

In particolare detti Accordi hanno determinato:

- di mantenere stabili i volumi di attività delle prestazioni termali;
- di non procedere all’accreditamento di nuovi stabilimenti termali nell’ambito della programmazione regionale, in

quanto il fabbisogno di assistenza termale per i cittadini della Regione Emilia-Romagna risulta essere ampiamente soddisfatto dagli stabilimenti termali presenti nella regione, considerata l'elevata potenzialità degli stessi;

- di fissare tetti di spesa massimi complessivi, riferiti alla spesa per le prestazioni termali erogate a carico del Servizio Sanitario regionale da parte di tutte le Aziende termali già accreditate, per i cittadini residenti nella regione, per gli anni 2001, 2002 e 2003. Per il solo anno 2001, ed in via del tutto eccezionale, le Aziende termali con splafonamenti finali dal budget aziendale, hanno avuto l'impegno a procedere al loro recupero, riducendo di pari importo il budget aziendale dell'anno 2002, impegnandosi altresì, nell'ambito delle proprie scelte aziendali, a rispettare il tetto di spesa regionale, anche identificando specifiche procedure, concordate e sottoscritte da tutte le Aziende, per l'attribuzione delle eventuali decurtazioni alle singole Aziende;
- di definire, in particolare, per l'anno 2003 il tetto massimo di spesa complessivo in Euro 15.000.000,00, convenendo altresì di verificare, in chiusura di esercizio, l'effettivo maggiore importo dovuto all'innalzamento della quota di compartecipazione alla spesa (da Euro 36,15 a Euro 50,00: Legge Finanziaria anno 2003), preventivamente stimato in Euro 900.000,00, tenuto conto che nell'ambito delle risorse complessive del Fondo Sanitario Nazionale, le Aziende Termali dell'Emilia-Romagna beneficiano, oltre al tetto di spesa regionale concordato e definito, anche dell'importo relativo al ticket dovuto da parte del cittadino;
- di prevedere inoltre che qualora l'importo effettivo del maggiore introito risultasse superiore a Euro 900.000,00 rispetto all'importo relativo al ticket dovuto da parte del cittadino per l'anno 2002, la somma eccedente tale importo fosse oggetto di confronto tra le parti, al fine di concordare le modalità di conguaglio.

### Raggiungimento degli obiettivi

Gli Accordi regionali per il triennio 2001-2003 relativi alla regolamentazione dei rapporti tra Regione Emilia-Romagna e Aziende termali regionali, per la fornitura, ai cittadini emiliano-romagnoli, di prestazioni termali in regime di accreditamento, nel definire tetti di spesa sostenibili e coerenti con i fabbisogni assistenziali e il quadro complessivo delle risorse del Sistema Sanitario regionale, hanno consentito il governo dell'assistenza termale e della relativa spesa.

In particolare, come emerso dal confronto tra le parti, il gettito complessivo del ticket è risultato nell'anno 2003 pari a Euro 4.043.604,74 che rispetto all'importo dell'anno 2002, corrispondente a Euro 3.206.262,79, ha determinato un maggiore introito per le Aziende termali dell'Emilia-Romagna di Euro 837.341,95. Conseguentemente il fatturato complessivo relativo alle prestazioni erogate per conto del SSR dal sistema termale regionale, nell'anno 2003, è stato pari a Euro 17.976.886,32.

Sulla base di quanto sopra e tenuto conto del rapporto di collaborazione tra la Regione Emilia-Romagna e le Aziende termali regionali accreditate, le parti convengono sull'importanza di mantenere l'unitarietà del sistema termale, attraverso lo strumento, anche per il biennio 2004-2005, dell'Accordo regionale per la regolamentazione dei rapporti tra Regione Emilia-Romagna e Aziende termali regionali, per la fornitura di prestazioni termali in regime di accreditamento.

### Ambiti di intervento per gli anni 2004-2005

Il presente Accordo viene stipulato al fine di determinare il tetto di spesa complessivo per la fornitura ai cittadini emiliano-romagnoli di prestazioni termali in regime di accreditamento.

Occorre sottolineare preliminarmente che le risorse assegnate alle Regioni, per l'anno 2004, nell'ambito del Fondo sanitario nazionale, appaiono insufficienti a sostenere i costi per il mantenimento quali/quantitativo dei servizi sanitari regionali.

Le Regioni sono tenute pertanto ad effettuare manovre di contenimento dei costi che concorrano a ridurre gli effetti negativi di tale sottostima del finanziamento.

Con riferimento alla spesa termale occorre tenere conto che il fabbisogno di assistenza termale per i cittadini della Regione Emilia-Romagna risulta essere ampiamente soddisfatto dagli stabilimenti termali accreditati presenti nella Regione, considerata l'elevata potenzialità degli stessi. Anche per questa ragione la Regione ritiene necessario stabilire un tetto di spesa massimo complessivo, a livello regionale, riferito ai cittadini emiliano-romagnoli che usufruiscono delle cure termali presso le Aziende termali della regione.

A seguito di un ampio e articolato confronto, alla luce delle diverse posizioni espresse e nell'esigenza di addivenire ad un'intesa che salvaguardi l'unitarietà del sistema termale, si prende atto che la Regione Emilia-Romagna intende proseguire nella politica di governo dell'assistenza termale attraverso lo strumento del budget regionale, relativo alla spesa per cure termali effettuate dai propri cittadini presso gli stabilimenti termali accreditati della Regione.

In tale contesto le parti convengono:

- di mantenere stabili i volumi di attività delle prestazioni termali;
- di non procedere all'accreditamento di nuovi stabilimenti termali nell'ambito della programmazione regionale;
- di precisare che gli stabilimenti termali della R.E.R. già accreditati potranno ottenere il riconoscimento per l'erogazione di nuovi cicli di cura in regime di accreditamento e/o l'attribuzione di un diverso livello tariffario, qualora in possesso degli ulteriori requisiti e standard di qualità, previsti dagli atti nazionali e regionali di attuazione, convenendo che i maggiori costi derivanti dovranno essere ricompresi all'interno del tetto complessivo di spesa qui definito;
- di definire, alla luce delle considerazioni prima riportate, tra l'Assessore regionale alla Sanità e le Aziende termali della regione, un Accordo per il biennio 2004/2005, in un'ottica di regolamentazione dei rapporti, di definizione di tetti di spesa massimi complessivi regionali, sostenibili in quanto coerenti con i fabbisogni assistenziali e con il quadro complessivo delle risorse del Sistema sanitario regionale;
- di fissare un tetto di spesa massimo regionale, riferito alla spesa per le prestazioni termali erogate a carico del Sistema sanitario regionale da parte di tutte le Aziende termali già accreditate per i cittadini residenti nella regione, precisando che gli incrementi tariffari di cui all'Accordo tra la Federterme e le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, del 4/12/2003, per l'erogazione delle prestazioni termali per il biennio 2003-2004, dovranno essere ricompresi all'interno del tetto di spesa massimo complessivo definito a livello regionale;
- di determinare che per l'anno 2004 il tetto di spesa massimo complessivo viene incrementato del 3% rispetto al 2003 ed è pari a Euro 15.450.000,00 e per l'anno 2005 è incrementato del 4% rispetto al 2004 ed è pari a Euro 16.068.000,00;
- di convenire, in via del tutto eccezionale, che in caso di sfioramento del tetto di spesa massimo complessivo regionale per l'anno 2004 (Euro 15.450.000,00) le Aziende termali s'impegnano a rientrare nell'anno 2005, nel rispetto del tetto di spesa massimo complessivo regionale (Euro 16.068.000,00);
- di convenire, in via del tutto eccezionale, inoltre che in caso di mancato utilizzo del tetto di spesa massimo complessivo regionale per l'anno 2004, per un importo non superiore al 20% del medesimo, il tetto massimo complessivo regionale per l'anno 2005 sarà incrementato della somma corrispondente al mancato utilizzo realizzatosi nel 2004;
- di determinare che il trascinarsi nell'anno 2005 della somma corrispondente al mancato utilizzo realizzatosi nel 2004, non potrà rappresentare una componente per la definizione del tetto di spesa massimo complessivo regionale per l'anno 2006;
- di precisare che nell'ambito delle risorse complessive del

Fondo sanitario nazionale, le Aziende Termali dell'Emilia-Romagna beneficiano, oltre al tetto di spesa massimo regionale concordato e definito, anche dell'importo relativo al ticket dovuto da parte del cittadino, (nel 2003 pari a Euro 4.043.604,74). Conseguentemente il budget complessivo delle prestazioni erogate per conto del SSR dal sistema termale regionale, è stimato a livello regionale pari a circa Euro 19.556.000,00 nell'anno 2004 e circa Euro 20.174.000,00 nell'anno 2005;

- di prevedere che l'importo determinato dalla Legge Finanziaria 2003 in merito alla quota di compartecipazione alla spesa sanitaria, per i cittadini non esenti, relativamente alle cure termali, continua ad essere stimato, a livello regionale, anche per il 2004-2005 in Euro 900.000,00, di cui all'Accordo integrativo per l'anno 2003.

Si conviene altresì di verificare, in chiusura degli esercizi 2004-2005, l'effettivo importo derivante dall'applicazione della citata Legge Finanziaria relativo alla quota di compartecipazione alla spesa, preventivamente stimato in Euro 900.000,00. Qualora l'importo effettivo di tale introito risultasse superiore ad Euro 900.000,00, la somma eccedente tale importo sarà oggetto di confronto tra le parti, al fine di concordare le modalità di conguaglio.

Conseguentemente a ciò, le Aziende firmatarie si impegnano, nell'ambito delle proprie scelte aziendali, a rispettare il tetto di spesa massimo regionale per gli anni 2004 e 2005 secondo le modalità sopra riportate riferite, in particolare, ai casi di sfornamento e di mancato utilizzo del tetto di spesa massimo complessivo regionale per l'anno 2004. Le Aziende termali si impegnano altresì ad identificare specifiche procedure in merito,

concordate tra le Aziende termali e sottoscritte da tutte le Aziende stesse, e riportate in un documento che costituisce parte integrante del presente accordo, con l'impegno inoltre di inviare alla Regione Emilia-Romagna, entro il 31 gennaio 2005, la tabella riportante lo scostamento tra il limite individuale di spesa per l'anno 2004 e il fatturato del medesimo anno.

In considerazione dei termini del presente Accordo e tenuto conto dell'esigenza di raccogliere dati analitici relativamente a tutte le prestazioni incluse nei LEA, si conviene di precisare il debito informativo a carico delle Aziende termali dell'Emilia-Romagna, con cadenza almeno semestrale, così come segue:

- prestazioni erogate;
- spesa per tipologia di prestazioni;
- gettito complessivo del ticket, distinguendo la quota relativa all'esenzione parziale da quella dovuta dai cittadini non esenti.

Bologna, 23 dicembre 2004.

L'ASSESSORE REGIONALE ALLA SANITÀ  
Giovanni Bissoni

per LA FEDERTERME REGIONALE  
Achille Borrini

per IL COTER  
Lino Gilioli

per LE TERME CARLO JUKER  
IL PRESIDENTE DELLE TERME DI SALSOMAGGIORE SPA  
Giancarlo Chiusa

*(segue allegato fotografato)*

## ALLEGATO B

LIMITI DI SPESA COME PREVISTI DALL'ACCORDO TRA LA REGIONE E LE TERME DELL'EMILIA ROMAGNA  
E FATTURATO A DICEMBRE 2004

	LIMITI DI SPESA 2004	FATT ER Dic 2004	Diff lim.efatt DIC
SALSOMAGGIORE	801.454,11	790.471,43	- 10.982,68
TABIANO	1.198.535,70	1.061.873,00	- 136.662,70
CERVIA	1.446.783,78	1.428.550,39	- 18.233,39
RICCIONE	577.621,05	529.197,31	- 48.423,74
MONTICELLI	2.309.444,87	2.344.056,92	34.612,05
CASTROCARO	1.597.109,60	1.605.099,62	7.990,02
PORRETTA	616.220,88	574.024,09	- 42.196,79
EUROTERME	578.865,80	637.207,67	58.341,87
CASTEL S.PIETRO	1.365.054,36	1.305.816,07	- 59.238,29
RIOLO	1.161.578,77	1.099.408,95	- 62.169,82
SALVAROLA	1.196.094,75	1.154.560,70	- 41.534,05
FELSINEE	652.216,63	739.675,22	87.458,59
PUNTA MARINA	570.115,41	561.824,75	- 8.290,66
IST. BAISTROCCHI	95.798,52	87.879,19	- 7.919,33
S.AGNESE	435.950,07	452.452,84	16.502,77
ALB.T TOMMASINI	45.480,00	38.210,00	- 7.270,00
RIMINITERME	185.025,11	230.848,00	45.822,89
G.H.Terme ROSEO	223.900,75	247.753,09	23.852,34
BRISIGHELLA	150.353,93	124.946,08	- 25.407,85
FRATTA (T.VALLEY)	146.026,89		- 146.026,89
CERVAREZZA	51.189,51	44.038,99	- 7.150,52
S.ANDREA	39.438,04	39.262,96	- 175,08
JUKER	5.741,46	4.460,42	- 1.281,04
TOTALE	15.450.000,00	15.101.617,69	- 348.382,31
TOTALE	15.450.000,00	15.101.617,69	

Terme della Fratta chiusa per ristrutturazione



## DECRETI, ORDINANZE E ALTRI ATTI REGIONALI

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLA SANITÀ 26 gennaio 2005, n. 4

**Attribuzione livelli tariffari alle Aziende termali "Terme Felsinee" Bologna – e "Terme di Cervia" – Cervia (RA) – ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 638 del 29/4/1997 – Prot. n. BAS/05/700**

L'ASSESSORE REGIONALE ALLA SANITÀ

(omissis) decreta:

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

- di attribuire, con decorrenza giuridica ed economica dall'1 gennaio 2005, all'Azienda termale "Terme di Cervia SpA", il livello tariffario I super., relativamente ai cicli di cura: fango più bagno o doccia di annetamento (cod. 89.90.1); fango più bagno terapeutico (cod. 89.90.2); bagni (cod. 89.90.3-5); seduta inalatoria (cod. 89.91.2); irrigazione vaginale più bagno (cod. 89.92.2);
- di attribuire l'erogazione in regime di accreditamento con il Servizio sanitario nazionale, con decorrenza giuridica ed economica dall'1 gennaio 2005, all'Azienda termale "Felsinee SpA" la seguente prestazione termale: bagno per malattie dermatologiche (cod. 89.90.4);
- che il venir meno dei requisiti previsti e già valutati per l'accreditamento comporta la revoca, per le Aziende termali interessate, dell'accreditamento stesso.

Pertanto le prestazioni termali e i relativi livelli tariffari, erogati:

### dall'Azienda Termale "Terme di Cervia SpA" sono le seguenti:

cod. 89.90.1	Fango più bagno o doccia di annetamento	Livello I Super
cod. 89.90.2	Fango più bagno terapeutico	Livello I Super
cod. 89.90.3-5	Bagni	Livello I Super
cod. 89.91.2	Seduta inalatoria	Livello I Super
cod. 89.92.1	Irrigazione vaginale	Livello Unico
cod. 89.92.2	Irrigazione vaginale più bagno	Livello I Super

### dall'Azienda Termale "Felsinee SpA" sono le seguenti:

cod. 89.90.3-5	Bagni	Livello 1
cod. 89.90.4	Bagno per malattie dermatologiche	Livello 1
cod. 89.91.2	Seduta inalatoria	Livello 2
cod. 89.93.2	Seduta del ciclo di cura della sordità rinogena	Livello Unico
cod. 89.93.3	Seduta del ciclo di cura integrato della ventilazione polmonare controllata	Livello 2
cod. 89.93.4	Seduta del ciclo di ventilazione polmonare controllata	Livello Unico
cod. 89.94.1-5	Seduta del ciclo di cura dei postumi di flebopatie di tipo cronico	Livello Unico
cod. 89.94.3	Seduta giornaliera del ciclo di cure per la riabilitazione della funzione respiratoria	Livello Unico
cod. 89.94.2	Seduta giornaliera del ciclo di cure per la riabilitazione motoria	Livello Unico

Il presente decreto sarà pubblicato, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna nei modi e termini indicati.

L'ASSESSORE  
Giovanni Bissoni

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLA SANITÀ 9 febbraio 2005, n. 6

**Integrazione e parziale modifica del decreto n. 2 dell'8 gennaio 1999 dell'Assessore alla Sanità – ai sensi della deliberazione della G.R. n. 638 del 29/4/1997 – nella parte relativa all'Azienda Termale “Riccione Terme SpA” – Prot. n. BAS/05/3889**

L'ASSESSORE REGIONALE ALLA SANITÀ

(omissis)

decreta:

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

- di attribuire l'erogazione in regime di accreditamento con il Servizio sanitario nazionale, con decorrenza giuridica ed economica dall'1 gennaio 2005, all'Azienda Termale “Riccione Terme” SpA per la seguente prestazione termale: ciclo di cura dei postumi di flebopatie di tipo cronico (cod. 89.94.1-5);
- che il venir meno dei requisiti previsti e già valutati per l'accreditamento comporta la revoca, per l'Azienda termale interessata, dell'accreditamento stesso.

Pertanto, ad integrazione e sostituzione del proprio decreto n. 2 dell'8/1/1999, nella parte relativa all'Azienda Termale “Riccione Terme” SpA, le prestazioni termali e i relativi livelli tariffari erogate sono le seguenti:

### Azienda Termale “Riccione Terme SpA”

cod. 89.90.1	Fango più bagno o doccia di annettamento	Livello I Super
cod. 89.90.2	Fango più bagno terapeutico	Livello I Super
cod. 89.90.3-5	Bagni	Livello I Super
cod. 89.90.4	Bagno per malattie dermatologiche	Livello I Super
cod. 89.91.2	Seduta inalatoria	Livello I Super
cod. 89.92.4	Seduta di cura idropinica per calcolosi delle vie urinarie	Livello I Super
cod. 89.92.5	Seduta di cura idropinica per malattie dell'apparato gastroenterico	Livello I Super
cod. 89.93.1	Seduta di cura idropinica per malattie dell'apparato gastroenterico ad effetto catartico	Livello I Super
cod. 89.93.2	Seduta del ciclo della sordità rinogena	Unico
cod. 89.93.3	Seduta del ciclo di cura integrato della ventilazione polmonare controllata	Livello I Super
cod. 89.93.4	Seduta del ciclo di ventilazione polmonare controllata (solo INAIL)	Unico
cod. 89.94.2	Seduta giornaliera di ciclo di cure per la riabilitazione motoria (solo INAIL)	Unico
cod. 89.94.3	Seduta giornaliera del ciclo di cure per la riabilitazione della funzione respiratoria (solo INAIL)	Unico
cod. 89.94.1-5	Seduta del ciclo di cura dei postumi di flebopatie di tipo cronico	Unico

Il presente decreto sarà pubblicato, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

L'ASSESSORE  
Giovanni Bissoni

## LIBRERIE CONVENZIONATE PER LA VENDITA AL PUBBLICO

**Edicola del Comunale** S.n.c. – Via Zamboni n. 26 – 40127 Bologna

**Libreria di Palazzo Monsignani** S.r.l. – Via Emilia n. 71/3 – 40026 Imola (BO)

**Libreria del professionista** – Via XXII Giugno n. 3 – 47900 Rimini

**Libreria Universitaria & Giuridica** – Via del Lazzaretto n. 51 – 47100 Forlì

**Nuova Tipografia Delmaino** S.n.c. – Via IV Novembre n. 160 – 29100 Piacenza

**Libreria Bettini** S.n.c. – Via Vescovado n. 5 – 47023 Cesena

**Libreria Incontri** – Piazza Libertà n. 29 – 41049 Sassuolo (MO)

**Libreria Feltrinelli** – Via Repubblica n. 2 – 43100 Parma

**Edicola Libreria Cavalieri** – Piazza Mazzini n. 1/A – 44011 Argenta (FE)

A partire dall'1 gennaio 1996 tutti i Bollettini Ufficiali sono consultabili gratuitamente collegandosi al sito Internet della Regione Emilia-Romagna <http://www.regione.emilia-romagna.it/>

## MODALITÀ PER LA RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE DI ATTI

Le modalità per la pubblicazione degli atti per i quali è previsto il pagamento sono:

– Euro 2,07 per ogni riga di titolo in grassetto o in maiuscolo

– Euro 0,77 per ogni riga o frazione di riga (intendendo per riga la somma di n. 65 battute dattiloscritte)

gli Enti e le Amministrazioni interessati dovranno effettuare il versamento sul **c/c postale n. 239400** intestato al Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna – Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna e unire la ricevuta dell'avvenuto pagamento al testo del quale viene richiesta la pubblicazione.

**Avvertenza** – L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nel provvedimento inviato per la pubblicazione al Bollettino Ufficiale. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nel Bollettino Ufficiale.

Il Bollettino Ufficiale si divide in 3 parti:

– Nella parte prima sono pubblicate: leggi e regolamenti della Regione Emilia-Romagna; circolari esplicative delle leggi regionali, nonché atti di organi della Regione contenenti indirizzi interessanti, con carattere di generalità, amministrazioni pubbliche, privati, categorie e soggetti; richieste di referendum regionali e proclamazione dei relativi risultati; dispositivi delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relativi a leggi della Regione Emilia-Romagna, a conflitti di attribuzione aventi come parte la Regione stessa, nonché ordinanze con cui organi giurisdizionali abbiano sollevato questioni di legittimità costituzionale di leggi regionali. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 18,08.**

– Nella parte seconda sono pubblicati: deliberazioni del Consiglio e della Giunta regionale (ove espressamente previsto da legge o da regolamento regionale); decreti del Presidente della Giunta regionale, atti di Enti locali, di enti pubblici e di altri enti o organi; su specifica determinazione del Presidente della Giunta regionale ovvero su deliberazione del Consiglio regionale, atti di organi statali che abbiano rilevanza per la Regione Emilia-Romagna, nonché comunicati o informazioni sull'attività degli organi regionali od ogni altro atto di cui sia prescritta in generale la pubblicazione. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 33,57.**

– Nella parte terza sono pubblicati: annunci legali; avvisi di pubblici concorsi; atti che possono essere pubblicati su determinazione del Presidente della Giunta regionale, a richiesta di enti o amministrazioni interessate; altri atti di particolare rilievo la cui pubblicazione non sia prescritta da legge o regolamento regionale. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 20,66.**

**L'abbonamento annuale cumulativo al Bollettino Ufficiale è fissato in Euro 72,30 - Il prezzo di ogni singolo Bollettino è fissato in Euro 0,41) per 16 pagine o frazione di sedicesimo.**

**L'abbonamento si effettua esclusivamente a mezzo di versamento sul c/c postale n. 239400 intestato a Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna) – Si declina ogni responsabilità derivante da disguidi e ritardi postali. Copie del Bollettino Ufficiale potranno comunque essere richieste avvalendosi del citato c/c postale.**

**La data di scadenza dell'abbonamento è riportata nel talloncino dell'indirizzo di spedizione. Al fine di evitare interruzioni nell'invio delle copie del Bollettino Ufficiale si consiglia di provvedere al rinnovo dell'abbonamento, effettuando il versamento del relativo importo, un mese prima della sua scadenza.**

In caso di mancata consegna inviare a Ufficio BO-CMP per la restituzione al mittente che si impegna a versare la dovuta tassa.